



# *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA PANTELLERIA

ORDINANZA NR. \_\_\_\_/2021 (vedasi protocollo informatico)

### NORME DI SICUREZZA BALNEARE

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria,

- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, nr.147 - “Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO** il D.P.R. 28 settembre 1994, nr.662 - “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, nr.147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed il relativo allegato”;
- VISTA** la Legge Regionale 1 settembre 1998, nr.17 “Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane”;
- VISTA** la Legge 3 aprile 2001, nr.120 “Utilizzo dei Defibrillatori Semiautomatici in ambiente extraospedaliero”, come modificata dalla Legge 15 marzo 2004, nr.69 e dal Decreto Legge 30 dicembre 2005, nr.273;
- VISTO** il Dispaccio protocollo nr.22468 in data 3 aprile 2002 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto relativo alla “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione – Ordinanza Balneari”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, nr.171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, nr.172” ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.M. 29 luglio 2008, nr.146, come modificato dal Decreto Legislativo 03 novembre 2017, nr.229;
- VISTI** i Dispacci protocollo nr.30387 in data 28 giugno 2005 e protocollo nr.28149 in data 26 marzo 2012 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto 2° - Uff. I (Affari Giuridici) relativi alla possibilità di utilizzo delle “*aquabike da salvamento*”;
- VISTA** la Legge Regionale 29 novembre 2005, nr.15, recante “Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”;

- VISTO** il Dispaccio protocollo nr.34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° Ufficio I - relativo a “Ordinanze balneari – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTO** il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento del Territorio e dell’Ambiente dell’ Assessorato territorio e Ambiente della Regione Siciliana, emanato in data 1 giugno 2007, nr.476, recante disposizioni in ordine all’utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari nella Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, nr.116 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
- VISTA** la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 27 maggio 2011 che stabilisce, ai sensi della Direttiva nr.2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, un simbolo volto ad informare il pubblico della classificazione delle acque di balneazione e di ogni eventuale divieto di balneazione o avviso che sconsigli la balneazione (2011/321/UE);
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, nr.4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura”;
- VISTI** i Dispacci protocollo nr.40802 del 13/05/2013 e protocollo nr.60114 del 04/07/2013 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto II - Uff.2;
- VISTA** l’Ordinanza del Compartimento marittimo di Trapani nr.45/2005 del 29 luglio 2015 in tema di “Disciplina dei limiti di navigazione dalla costa nel Compartimento marittimo di Trapani”;
- VISTA** la propria Ordinanza nr.44/2012 in tema di “Rischio dissesto idrogeologico dell’Isola di Pantelleria in data 10 novembre 2012”;
- VISTA** la propria Ordinanza nr.10/2015 in tema di “Tutela dei siti di interesse archeologico subacqueo” in data 30 giugno 2015;
- VISTA** la propria Ordinanza nr.06/2021 del 19 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento del Porto e della rada di Pantelleria e dell’Approdo di Scauri”;
- VISTA** la propria Ordinanza nr.08/2021 del 29 marzo 2021 – Approvazione del “Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell’ambito del Circondario marittimo di Pantelleria”;
- VISTA** la propria Ordinanza nr. 10/2021 del 23.04.2021 - “Regolamentazione degli Approdi di Cala Gadir – Cala Tramontana – Cala Levante – Martingana e delle soste a secco sulle aree demaniali marittime”;
- VISTE** le vigenti Ordinanze emesse da questo Comando e dal Comune di Pantelleria relativamente al “Rischio di dissesto idrogeologico dell’Isola di Pantelleria”

nonché il vigente Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico dell'Isola di Pantelleria;

**VISTO** Il Decreto Assessoriale con la quale la Regione Sicilia decreta annualmente l'inizio e la fine della Stagione Balneare;

**VISTA** l'Ordinanza Balneare con la quale la Regione Sicilia, annualmente disciplina e regola le attività che insistono sul Demanio marittimo;

**VISTI** gli articoli 16, 17, 30 e 68 del Codice della navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione;

**CONSIDERATO** che il servizio di salvamento si configura quale elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce obbligo che gli Enti preposti possono imporre ai soggetti concessionari/gestori di strutture balneari con apposite clausole inserite nel titolo concessorio ovvero attraverso apposito provvedimento ordinativo;

**RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della balneazione, nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità Marittima, in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;

## **RENDE NOTO**

che la presente Ordinanza è preordinata a regolamentare la balneazione e le attività turistico ricreative, interferenti con la stessa, che si svolgono in mare e lungo la costa del Circondario marittimo di Pantelleria, con la finalità di garantirne la sicurezza e la compatibilità con il regolare svolgimento delle altre attività marittime e, più in generale, degli usi pubblici del mare.

## **DISPONE**

### **Articolo 1 (Disposizioni generali)**

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare nonché di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuate dalla vigente Ordinanza emanata annualmente dalla Regione Siciliana.
2. Si premette che i cartelli monitori recanti gli avvisi connessi a situazioni di possibile pericolo e contemplati dalla presente Ordinanza devono avere dimensioni di almeno cm 80x80 e caratteri di ampiezza pari ad almeno 5 cm. Gli stessi devono essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e in maniera tale da non costituire essi stessi un potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei cartelli, oltre che in lingua italiana, devono essere tradotti in lingua inglese, francese, tedesca e cinese. È fatto obbligo ai concessionari/gestori di strutture balneari di verificare e garantire l'effettiva presenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e dei cartelli monitori prescritti dalla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.

3. Durante l'intero periodo e negli orari di apertura al pubblico per la balneazione, come fissato dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Siciliana, deve essere attivo, con le modalità indicate al successivo articolo 5, il servizio di salvataggio.
4. I concessionari/gestori, qualora si avvalgano della facoltà di tenere le strutture balneari aperte al pubblico per soli fini elioterapici, oltre la data di conclusione della stagione balneare, come indicata dall'Ordinanza Regionale soprarichiamata, devono:
  - a) issare la bandiera rossa di cui al successivo articolo 5 comma 7;
  - b) esporre almeno tre cartelli, ben visibili all'utenza, conformi al punto 2 del presente articolo e recanti la dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI"**.

## **Articolo 2 (Zone di mare riservate alla balneazione)**

1. In via generale, considerata la conformazione della costa e dei fondali dell'Isola di Pantelleria, è riservata alla balneazione la zona di mare estesa fino ad una distanza di 50 metri dalla costa. Nei tratti di costa classificati ad elevato rischio di dissesto idrogeologico da specifici provvedimenti emanati dalle competenti autorità, sono interdetti la navigazione, la balneazione e qualsiasi altra attività che comporti la permanenza di persone sino ad una distanza di 100 metri dalla costa salvo diversamente specificato.
2. Ferme restando le rispettive competenze degli Enti locali interessati, dei concessionari e dei proprietari di aree ricadenti all'interno di zone ad elevato rischio idrogeologico, ai fini della segnalazione delle situazioni di pericolo, il posizionamento di idonei cartelli, anche dello stesso tipo di quelli usati per la segnaletica stradale del "pericolo caduta massi", dovrà avvenire in modo che gli stessi siano ben visibili anche dal mare.
3. È fatto obbligo ai concessionari/gestori di strutture balneari di segnalare il limite della zona di cui al precedente punto 1 con gavitelli di colore rosso o arancione, da collocarsi parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e tali da non costituire pericolo. I predetti gavitelli devono essere almeno due per ciascuno stabilimento balneare e, comunque, posizionati ad intervalli non superiori a 50 metri l'uno dall'altro e devono essere prontamente riposizionati in caso di scarroccio o perdita.
4. È fatto assoluto divieto di ormeggiarsi ai gavitelli di cui al punto precedente.
5. Nella zona riservata alla balneazione **è vietato**:
  - a) il transito di qualsiasi unità navale a motore, compresi windsurf e kitesurf, ad eccezione di natanti da spiaggia tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e similari, fatte salve cause di emergenza e forza maggiore che dovranno essere comunicate tempestivamente a questa Autorità Marittima;

- b) l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità a motore, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima nonché i casi di cui al successivo articolo 10;
  - c) l'atterraggio e la partenza di surf, windsurf e kitesurf e/o similari al di fuori dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8;
  - d) a tutte le unità di navigare nella fascia di mare compresa tra il limite delle acque riservate ai bagnanti ed i 500 metri dalla costa, a velocità superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi non in dislocamento.
6. Il limite acque sicure è la zona di mare in cui il livello dell'acqua non supera 1 (uno) metro di profondità ed entro la quale i soggetti non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione in condizioni di maggiore sicurezza. I concessionari/gestori di strutture balneari devono segnalare il limite delle acque sicure mediante cartelli monitori, collocati ogni 50 metri di fronte mare o frazione (in numero, in ogni caso, di almeno uno per ogni concessione), conformi alle prescrizioni di cui al punto 2 dell'articolo 1 e riportanti la dicitura: **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, 1 (UNO) METRO DI PROFONDITÀ”**. È data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli sopra citati, anche mediante gavitelli di colore bianco, collocati ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque). Resta in capo a ciascun concessionario/gestore la responsabilità della verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e di ogni valutazione circa l'opportunità di segnalare il limite acque sicure con i soli cartelli monitori ovvero in aggiunta a gavitelli di colore bianco. Al termine della stagione balneare i predetti cartelli e segnali devono essere rimossi.
7. È fatto obbligo ai concessionari/gestori delle strutture balneari di provvedere alla segnalazione, in maniera chiara e inequivocabile e senza, in ogni caso, arrecare ulteriore nocimento ai bagnanti, delle eventuali fonti di pericolo presenti negli specchi acquei e sulla battigia antistanti le proprie concessioni, quali buche, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi, ecc. Il pericolo deve essere opportunamente segnalato con cartelli monitori, gavitelli o nastro di colore bianco/rosso, nonché con ogni altro mezzo a disposizione, e, ove possibile, deve essere tempestivamente rimosso.
8. Fatta eccezione per le unità in servizio di Polizia Marittima o di Soccorso, nelle seguenti zone di mare, anche se non riservate alla balneazione, **è vietato** a qualsiasi unità transitare:
- a) Tra il Faraglione di Tracino e la costa;
  - b) Sotto l'arco dell'Elefante (Punta dell'Arco);
  - c) Tra il Faraglione di Dietro l'Isola e la costa;
  - d) All'interno dell'area archeologica sommersa di Gadir, come meglio individuata da specifica Ordinanza di questo Comando;
  - e) All'interno delle grotte dell'Isola.

### **Articolo 3 (Zone di mare vietate alla balneazione)**

1. **È sempre vietata** la balneazione:
- a) Nel porto di Pantelleria e nell'Approdo di Scauri;

- b) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura e opere foranee del Porto di Pantelleria e 200 metri dall'imboccatura e opere foranee dell'approdo di Scauri;
- c) a meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
- d) nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui siano in corso lavori, se non previsto da diverso provvedimento;
- e) all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8;
- f) nelle zone di mare dichiarate dalle competenti autorità non idonee alla balneazione;
- g) nelle zone regolamentate con apposite ordinanze di divieto.

#### **Articolo 4 (Prescrizioni di sicurezza)**

1. Nel corso della stagione balneare, come fissato dalla vigente Ordinanza della Regione Siciliana, nel Circondario marittimo di Pantelleria, **è vietato**:
  - a) occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) la fascia di 5 metri dalla battigia, al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. È altresì vietato posizionare qualsiasi tipologia di attrezzatura balneare nello specchio acqueo antistante la concessione demaniale assentita al fine di impedire, ritardare o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare;
  - b) occupare la fascia di rispetto di 3 (tre) metri dal perimetro dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, fatta eccezione per mezzi e/o attrezzature necessari a garantire il soccorso e il salvataggio;
  - c) esercitare la pesca - sia professionale che sportiva - con qualsiasi dispositivo o attrezzo a distanza inferiore a 100 (cento) metri dalla costa. È consentita esclusivamente la pesca sportiva con canna da riva, purché non sia di nocumento ai bagnanti;
  - d) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) preposti alla tutela della pubblica incolumità.
  
2. Chiunque eserciti attività subacquee al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione di cui al precedente articolo 2 deve segnalare la propria presenza con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, nonché, di notte, con luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza. In presenza di più subacquei in immersione, è sufficiente un segnale unico a condizione che tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale dello stesso. In presenza di un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, l'unità deve essere munita di un salvagente e di una cima galleggiante di lunghezza pari ad almeno 25 metri. Il segnale predetto deve quindi essere posizionato sull'unità, su cui deve essere altresì imbarcata una persona pronta ad intervenire in caso di necessità.
  
3. Chiunque effettui attività natatorie al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha l'obbligo di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per le attività subacquee (pallone galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola di lunghezza non superiore a 3 metri) ovvero – in subordine – di indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, al fine di rendersi ben visibile.

4. Sulle opere di difesa della costa (quali pennelli, scogliere frangiflutti, ecc.) presenti lungo la costa è vietato tutto l'anno transitare, sostare, pescare e tuffarsi. È parimenti vietato effettuare tuffi dalle piattaforme galleggianti prendisole, eventualmente installate nello specchio acqueo antistante le strutture balneari in conformità a quanto previsto dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Siciliana.

#### **Articolo 5**

##### **(Servizio di salvataggio – Disposizioni per il concessionario/gestore)**

1. La fascia di costa immediatamente adiacente alla battigia è strumentale al servizio di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione della stessa non devono arrecare limitazioni o impedimenti.
2. I concessionari devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio con almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.) ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione.
3. Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata tra stabilimenti balneari, previa elaborazione di un apposito piano organico. In caso di servizio di salvataggio in forma associata, deve essere assicurata la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione.
4. Il limite di 150 metri di cui ai precedenti commi 2 e 3 è da intendersi tassativo, motivo per il quale non possono ammettersi deroghe.
5. Il piano organico di salvataggio deve indicare gli stabilimenti balneari contigui per i quali risulti condiviso il servizio, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio e le caratteristiche delle unità destinate al salvataggio nonché la loro dislocazione. Il piano deve essere trasmesso a questa Autorità Marittima entro l'inizio della stagione balneare come individuata dall'Ordinanza della Regione Siciliana.
6. Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere obbligatoriamente incrementato, anche eventualmente in forma associata con gli stabilimenti balneari limitrofi.
7. I concessionari/gestori di stabilimenti balneari, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, devono issare una bandiera di colore rosso ed esporre un cartello monitorio con le caratteristiche di cui all'articolo 1 comma 2 riportante la dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
8. Il servizio di salvamento deve essere obbligatoriamente e continuativamente svolto durante tutta la stagione balneare, come individuata dall'Ordinanza della Regione Siciliana, coprendo almeno la fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

9. Al di fuori della fascia oraria di cui al punto precedente, i concessionari/gestori di strutture balneari sono comunque tenuti a garantire il servizio di salvataggio qualora aperti al pubblico per la balneazione.
10. In caso di temporanea sospensione del servizio di salvataggio per cause di forza maggiore, il concessionario/gestore, oltre ad attivarsi immediatamente ai fini del repentino ripristino del servizio, è tenuto a darne avviso agli utenti della propria struttura balneare mediante apparato di diffusione sonora, provvedendo altresì ad esporre la bandiera rossa ed il cartello di cui al precedente comma 7 nonché ad informare tempestivamente quest' Ufficio Circondariale Marittimo.
11. Le postazioni di salvataggio devono essere collocate in modo da consentire agli assistenti bagnanti la più ampia visuale possibile e, comunque, in posizione mediana rispetto alla zona da controllare e devono essere equipaggiate almeno con:
- a) un binocolo;
  - b) un paio di pinne (dotazione individuale);
  - c) una maschera con snorkel;
  - d) un galleggiante di soccorso del tipo "Rescue Can" (c.d. *baywatch*), "Rescue Tube" o similari;
  - e) un casco di sicurezza tipo rafting (dotazione obbligatoria solo in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli);
  - f) un giubbotto di salvataggio del tipo *lifejacket*;
  - g) un natante di colore rosso o arancione idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio e recante, su ambo i lati e ben visibile, la scritta di colore bianco "**SALVATAGGIO**". Il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia, equipaggiato con scalmi, remi, salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, mezzo marinaio o gaffa, e ancorotto o ancora galleggiante e non deve in nessun caso essere impiegato per altri scopi;
  - h) 200 metri di cavo di salvataggio galleggiante da collegare, all'occorrenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura, bretelle o galleggianti di soccorso del tipo "Rescue Can" - c.d. "*baywatch*" -, "Rescue Tube" o similari) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.
12. È facoltà del concessionario/gestore balneare utilizzare una moto d'acqua in aggiunta al natante di cui alla precedente lettera g), previa comunicazione a quest'Ufficio Circondariale Marittimo e, comunque, alle seguenti condizioni:
- a) la moto d'acqua deve essere destinata in via esclusiva al salvataggio ed essere omologata per tre posti, riportando, ben visibile, la scritta "**SALVATAGGIO**" su ambo i lati;
  - b) il conduttore deve essere titolare di patente nautica in corso di validità;
  - c) a bordo della moto d'acqua deve essere imbarcata contestualmente una seconda persona abilitata al salvamento;
  - d) la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata mediante sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento ed idoneamente certificata per il recupero/trasporto;

- e) la moto d'acqua deve essere mantenuta dal concessionario in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento a cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia;
  - f) il conduttore e l'addetto al salvataggio, quando a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio.
13. Al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvataggio, è data facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo nautico obbligatorio di cui al precedente comma 11, lettera g), di utilizzare, nell'espletamento del servizio, una tavola da "*Stand Up Paddle Rescue*" o similari, purché:
- munita di adeguata certificazione/omologazione al salvamento;
  - utilizzata da assistenti bagnanti in possesso di specifica abilitazione per l'impiego;
  - mantenuta nelle adiacenze della postazione di salvataggio.
14. In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi come da precedenti commi 12 e 13, la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare più proficuamente ai fini del salvataggio in mare è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona da soccorrere, presenza di bagnanti, morfologia della costa, presenza di bassi fondali o ostacoli in acqua, ecc.).
15. Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, la postazione di salvataggio può essere collocata su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione sopraelevata rispetto al piano spiaggia; nei tratti di litorale caratterizzati dalla presenza di corpi/strutture di superficie che ostacolano la visuale (es. opere di difesa della costa, barriere frangiflutti, pennelli, ecc.) tale tipologia di struttura è obbligatoria.
16. I concessionari sono responsabili della fornitura, dell'efficienza e dell'integrità di tutte le dotazioni strumentali all'attività di salvataggio in mare, con particolare riguardo per il natante di cui al precedente comma 11, lettera g).
17. Presso ogni stabilimento balneare devono essere presenti:
- a) almeno due salvagenti anulari di tipo conforme alla normativa vigente in materia di navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e collocati, ove possibile, su paletti alti metri 1,50 in corrispondenza degli estremi della concessione balneare nei pressi della battigia. In aggiunta ai salvagenti anulari è data facoltà ai concessionari di dotarsi di galleggianti di soccorso tipo "*Rescue Can*" (*baywatch*), "*Rescue Tube*" o similari, provvisti di sagola di lunghezza non inferiore a 3 metri;
  - b) un'asta, da collocare in modo ben visibile (ad un'altezza di almeno 4 metri e preferibilmente in prossimità della postazione di salvataggio), su cui, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la responsabilità del concessionario, issare le bandiere prescritte. In caso di servizio di salvataggio svolto in forma collettiva/associata, l'asta può essere collocata presso la postazione di salvataggio;
  - c) almeno una bandiera rossa, da utilizzare in caso di:
    - temporanea sospensione del servizio di salvataggio;

- balneazione pericolosa (per avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere). In tal caso, l'avviso di balneazione pericolosa deve essere ripetuto più volte anche a mezzo di apparecchiature di diffusione sonora;
  - apertura dello stabilimento balneare ai soli fini elioterapici nel periodo consentito dall'Ordinanza Balneare della Regione Siciliana;
  - accertata non conformità igienico-sanitaria delle acque di balneazione da parte delle competenti Autorità.
- d) almeno una bandiera bianca, da utilizzare durante l'arco temporale in cui viene garantito il servizio di salvataggio ed in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;
- e) un megafono e/o un impianto di diffusione sonora per la divulgazione di avvisi di sicurezza e, in generale, di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.
18. In caso di interdizione temporanea della balneazione disposta dalle competenti autorità per motivi igienico – sanitari, è data facoltà ai concessionari/gestori degli stabilimenti balneari coinvolti di sospendere il servizio di salvataggio fino a revoca del provvedimento di interdizione. Della sospensione del servizio deve essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello nonché a mezzo apparato di diffusione sonora ed esposizione della bandiera rossa.
19. Ogni concessionario/gestore di stabilimento balneare è tenuto a:
- a) vigilare affinché venga lasciata libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) la fascia di 5 metri dalla battigia e affinché, nelle immediate vicinanze della postazione di salvataggio o nello specchio acqueo antistante, non vengano posizionate attrezzature o quant'altro possa impedire, ostacolare o ritardare eventuali interventi di soccorso in mare;
  - b) chiunque abbia notizia o si accorga di una situazione di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare e per la sicurezza della navigazione ovvero d'inquinamento marino, è tenuto ad informare immediatamente la sala operativa (attiva 24 ore su 24), dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Pantelleria ai numeri telefonici sotto riportati, nonché entro 24 ore dall'evento verificatosi, far pervenire (via e-mail o a mano) la "scheda di rilevazione incidenti" (Allegato nr.2), compilata in ogni sua parte è sottoscritta. Si riportano di seguito i recapiti dell'Autorità Marittima;
    - **1530** (chiamata gratuita - numero di emergenza in mare)
    - **0923/913651 – 0923/911027** (sala operativa)
    - via radio sul **canale radio 16 VHF**.
20. I servizi di emergenza pubblica e le Forze di Polizia presenti sul territorio del Circondario Marittimo di Pantelleria, segnaleranno questa Autorità Marittima, organo istituzionalmente responsabile del soccorso d'ufficio, qualsiasi analoga situazione di emergenza o pericolo.
21. Il servizio di salvamento, svolto dai soggetti legittimati (cooperativa di servizi, gestore dello stabilimento con propri dipendenti, associazioni di volontariato, ecc.), è istituito per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo e le relative risorse saranno censite ed inserite nella locale pianificazione delle attività

di ricerca e soccorso in mare, il cui coordinamento è posto in capo all'Autorità Marittima. Pertanto, è vietato istituire autonome postazioni di soccorso in mare - anche nell'ambito di iniziative di volontariato - senza specifica autorizzazione della competente Autorità Marittima, fatta eccezione per l'attività di soccorso in mare e sulle spiagge svolta, sulla base di opportuno coordinamento con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, da personale abilitato incaricato dal Comune di Pantelleria a norma della Legge 17/1998 e ss. o da personale volontario appartenente alla C.R.I. munito di brevetto di Operatore Polivalente di Salvataggio in Acqua (O.P.S.A.).

22. Chiunque rinvenga lungo la costa o nelle acque ricadenti nel Circondario Marittimo di Pantelleria ordigni bellici ovvero oggetti la cui natura, forme o dimensioni possano indurre a ritenere che si tratti di un ordigno, è tenuto ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria ovvero la Stazione dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Guardia di Finanza o del Comando della Polizia Municipale (eventualmente utilizzando il **numero di emergenza 112**).
23. Salvo quanto eventualmente previsto dai rispettivi titoli concessori, i concessionari di strutture balneari che intendono installare trampolini in mare devono attenersi alle medesime prescrizioni di sicurezza previste per le piscine di cui all'articolo 7, per quanto applicabili.

## **Articolo 6**

### **(Servizio di salvataggio – Disposizioni per gli assistenti bagnanti)**

1. Ogni assistente bagnanti ha l'obbligo di:
  - a) sorvegliare l'area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la costa oppure sull'unità riservata al servizio di salvataggio;
  - b) mantenere al seguito il brevetto in corso di validità che lo abilita al servizio, da esibire a richiesta degli Organi di controllo;
  - c) indossare una maglietta/canotta di colore rosso recante la scritta, di colore bianco, "**SALVATAGGIO**";
  - d) essere munito di fischietto;
  - e) conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato presso le strutture balneari/spiagge libere di competenza;
  - f) issare, a seconda dei casi, la bandiera bianca o rossa di cui al precedente articolo 5 comma 17;
  - g) approntare, prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 5, commi 11 e 17, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità.
2. Fermi restando i discendenti provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che violano le disposizioni di cui ai punti che precedono sono segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico per le valutazioni di competenza in ordine al mantenimento del brevetto.

3. È obbligo di ogni concessionario vigilare sull'esatto adempimento delle prescrizioni di cui al precedente comma 1 da parte degli assistenti bagnanti.
4. È fatto assoluto divieto di impegnare l'assistente bagnanti in servizio, quand'anche temporaneamente, per attività non connesse al salvataggio. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari che si avvalgono di tale assistente bagnanti.

### **Articolo 7 (Piscine)**

1. Analogamente a quanto disposto per il servizio di salvataggio in mare e fermo restando il rispetto della specifica normativa vigente a tutela della balneazione nelle piscine, nelle aree demaniali marittime ovvero presso gli stabilimenti balneari in cui insistono piscine deve essere presente almeno un assistente bagnanti destinato al relativo servizio di salvataggio in via esclusiva e munito di specifica abilitazione.
2. Qualora la superficie dello specchio acqueo della piscina di cui al comma precedente sia maggiore di 400 metri quadri, il servizio di salvamento deve essere svolto da due unità in possesso dei requisiti suddetti.
3. La chiusura delle piscine deve essere segnalata mediante apposita cartellonistica monitoria e devono essere adottate tutte le misure idonee ad impedire, in conformità alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla relativa manutenzione.

### **Articolo 8 (Corridoi di lancio)**

1. Nelle acque riservate alla balneazione il transito delle unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario per lancio o atterraggio è consentito esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio.
2. I concessionari di strutture balneari che intendano installare un corridoio di lancio nello specchio acqueo antistante la propria concessione, devono darne preventiva comunicazione a quest' Ufficio Circondariale Marittimo.
3. I corridoi di lancio di cui al precedente comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) profondità: non inferiore a 100 metri;
  - b) larghezza in corrispondenza della battigia: da 10 a 15 metri;
  - c) larghezza a 100 metri di distanza dalla battigia: da 15 a 20 metri;
  - d) essere delimitati con gavitelli di colore giallo o arancione, collegati tra loro con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri, con assoluto divieto di ormeggio agli stessi;
  - e) individuazione dell'imboccatura mediante apposizione di bandiere bianche sui gavitelli di delimitazione più esterni;
  - f) ubicazione su un lato della concessione, al fine di non arrecare nocimento alla sicurezza della balneazione;

- g) apposizione di cartelli monitori conformi all'articolo 1 comma 2, recanti la dicitura: **“DIVIETO DI BALNEAZIONE – AREA RISERVATA AL TRANSITO DI NATANTI”**.
4. All'interno dei corridoi di lancio:
- a) sono vietati la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio;
  - b) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
  - c) le unità a motore, quando impossibilitate a transitare a motore spento o sollevato, devono navigare a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
  - d) le moto d'acqua devono navigare in dislocamento e, comunque, a velocità idonea ad evitare che il tubo di scarico, in fase di spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.

### **Articolo 9 (Disposizioni per i Comuni)**

1. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, il servizio di salvataggio è garantito dal Comune di Pantelleria con le modalità previste dalla presente Ordinanza. Lo stesso con modalità, obblighi e tempi sanciti dall'articolo 5 della presente Ordinanza, deve attivare, organizzare e garantire il servizio di assistenza e salvataggio con almeno un assistente bagnanti, abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) oppure dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione. Il Comune, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio con le modalità di cui sopra, è tenuto a darne comunicazione a questa Autorità Marittima entro l'inizio della stagione balneare come sancito nell'Ordinanza della Regione Sicilia, indicando i tratti di arenile in cui il servizio non può essere assicurato. Nei tratti di litorale in cui il Comune è impossibilitato a garantire il servizio di salvataggio deve essere collocata, a cura della stessa Amministrazione ed in maniera visibile apposita segnaletica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente articolo 1 comma 2, recante la seguente dicitura, riprodotta anche in inglese, francese, tedesco e cinese **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
2. Per le spiagge libere e gli antistanti specchi acquei è fatto altresì obbligo al Comune di:
- a) verificare e garantire la presenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili;
  - b) segnalare il limite della zona riservata alla balneazione con gavitelli di colore rosso o arancione con le modalità di cui all'articolo 2 comma 3;
  - c) segnalare il limite acque sicure con le modalità previste dall'articolo 2 comma 6, verificare i fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e valutare l'opportunità di delimitare le acque sicure unicamente tramite cartelli monitori oppure, come previsto negli articoli precedenti, in aggiunta ai gavitelli bianchi, i quali devono essere, comunque, rimossi al termine della stagione balneare;

- d) rendere nota all'utenza l'eventuale assenza dei gavitelli delimitanti la zona di mare riservata alla balneazione ed il limite acque sicure mediante specifica cartellonistica, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1 comma 2, posizionata in modo ben visibile nei pressi della battigia e recante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO - LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO”**.
  - e) segnalare le eventuali fonti di pericolo di cui all'articolo 2 comma 7 con cartelli monitori, gavitelli o nastri di colore bianco/rosso nonché con ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre, laddove possibile, alla relativa tempestiva rimozione;
  - f) comunicare preventivamente a quest'Ufficio Circondariale Marittimo l'eventuale intendimento di installare, negli specchi acquei antistanti le spiagge libere, corridoi di lancio ai sensi dell'articolo 8 della presente Ordinanza.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda, ove compatibili, alle disposizioni applicabili ai concessionari e contenute negli articoli che precedono.

#### **Articolo 10 (Disposizioni speciali)**

- 1. È vietato l'ancoraggio sui fondali caratterizzati da praterie di posedonia, salvo che per situazioni di emergenza che dovranno essere tempestivamente a questa Autorità Marittima.
- 2. Tutte le unità, comprese quelle da diporto, i mezzi adibiti al trasporto di passeggeri in ambito locale e le piccole unità adibite ad attività commerciali (locazione, noleggio, ecc.), hanno l'obbligo di rispettare il diritto alla quiete ed alla riservatezza altrui in prossimità di altre unità o della costa. È vietato, in particolare, l'uso di altoparlanti (casse stereo, megafoni, ecc.) ad alto volume, salvo per i casi di emergenza a tutela della sicurezza della navigazione marittima.
- 3. L'ancoraggio temporaneo è consentito tranne che nelle zone riservate alla balneazione, nei corridoi di lancio e in tutte quelle zone di mare ove non espressamente vietate.
- 4. Per tutto quanto non espresso nel presente atto, nelle Aree marine protette e simili, se istituite, valgono le disposizioni di cui ai decreti istitutivi, ai Regolamenti di organizzazione e agli eventuali disciplinari integrativi, che possono prevedere limitazioni particolari.

#### **Articolo 11 (Norme di rinvio)**

Per tutto quanto concerne le attività ludiche, diportisti e ricreative, si fa rinvio al “Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria”, adottato con Ordinanza nr.8/2021 emanata in data 29 marzo 2021 da quest'Ufficio Circondariale Marittimo.

## **Articolo 12 (Disposizioni finali)**

1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce la precedente Ordinanza nr.06/2019 del 24 giugno 2019 “Norme di sicurezza balneare” e qualsiasi altra norma in contrasto in tutto o in parte con il presente atto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le ordinanze di cui al presente Testo, di cui si dispone la pubblicazione mediante affissione all’Albo d’ufficio, nonché sul sito web:  
<http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx>.
3. Copia della presente ordinanza deve essere esposta, in luogo ben visibile, all’ingresso di ogni stabilimento o struttura balneare, comprese quelle a carattere nautico, a cura dei titolari/gestori delle stesse, in modo da poter essere agevolmente ed integralmente letta da chiunque ed in particolar modo dai frequentatori della struttura;
4. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero più grave reato e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento saranno perseguiti a seconda delle infrazioni:
  - ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione;
  - ai sensi dell’ articolo 53 e seguenti del D. lgs. 18 luglio 2005, nr.171e ss.mm. ed ii.;
  - ai sensi degli artt. 2,6,7,8,9,10,11 e 12 del Decreto Legislativo. 9 gennaio 2012, nr.4 e ss.mm. ed ii.;
  - ai sensi degli artt. 650, 673 del Codice Penale.
5. Quale strumento di ausilio ai concessionari/gestori di strutture balneari ed al Comune, è predisposta l’allegata *check list* di autoverifica e controllo (Allegato 1), che non è, in nessun caso, da considerarsi esaustiva delle previsioni di tutte le norme vigenti, volendo unicamente rappresentare strumento di ausilio per l’autoverifica dell’ottemperanza alle principali norme di sicurezza contenute nella presente Ordinanza.
6. Divieti/limiti di navigazione riportati nella presente Ordinanza non sono applicabili alle unità della Guardia Costiera e degli altri Corpi di polizia.

**IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Antonio TERRONE**

**CHECK-LIST AUTOVERIFICA**

Stabilimento balneare denominato \_\_\_\_\_  
 Comune di Pantelleria – località \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
 a) Concessione Demaniale Marittima nr. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_  
 in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ scadenza \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ (proroga  NO -  SI sino alla data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_);  
 b) Licenza suppletiva nr. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;  
 c) Licenza di subingresso nr. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;  
 Concessionario: \_\_\_\_\_  
 Attività gestita ex Art. 45/bis del Codice della Navigazione ( NO -  SI) dal \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
*(indicare l'eventuale società, nonché il nominativo del legale rappresentante e il tipo di attività gestita, ad. Es spiaggia, bar, ecc.)*  
 con autorizzazione rilasciata dal \_\_\_\_\_ in data in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 con validità dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

	SI	NO
Esposizione ordinanze (Ufficio Circondariale Marittimo e Regione);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Segnalamento della zona di mare riservata alla balneazione con gavitelli di colore rosso o arancione, posti parallelamente alla linea di costa;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cartelli monitori/gavitelli indicanti il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto (-1 METRO) con dicitura, redatta anche nelle tre lingue straniere (inglese, francese, tedesco e cinese): "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, 1 (UNO) METRO DI PROFONDITÀ";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di fonti di pericolo qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere quali buche, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi etc., segnalati maniera mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La fascia dei 5 (cinque) metri dalla battigia, destinata al libero transito e lo specchio acqueo antistante la postazione di salvataggio, sono lasciati liberi da unità, attrezzature, impianti non finalizzati al salvataggio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La fascia dei 3 (tre) metri per tutta l'estensione del radicamento dei pennelli presenti lungo il litorale, è lasciata libera da unità, attrezzatura, impianto non finalizzata al salvataggio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza sulla battigia di almeno nr.2 (due) salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 mt. e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare/spiaggia libera;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di almeno un'asta, posizionata in modo ben visibile, preferibilmente in prossimità della postazione di salvataggio, sulla quale dovranno essere tempestivamente issate ad un'altezza di almeno 4 metri, le bandiere rossa o bianca;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di almeno una bandiera rossa, da utilizzare nei casi previsti e di almeno una bandiera bianca da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo-marine buone;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di un megafono e/o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attivazione del servizio di assistenza e salvataggio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il servizio di salvataggio è assicurato in forma collettiva/associata congiuntamente allo stabilimento balneare/spiaggia libera _____ con almeno un assistente bagnanti abilitato ogni 150 metri consecutivi di fronte mare o frazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Per il servizio di salvataggio lo stabilimento _____ si avvale di una cooperativa / consorzio / associazione denominata: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Per il servizio di salvataggio lo stabilimento si avvale dei seguenti assistenti bagnanti: 1. _____ 3. _____ 2. _____ 4. _____ 3. _____ 4. _____		
Postazione di salvataggio collocata in modo da consentire la più ampia visuale possibile e comunque mediana rispetto alla zona da controllare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nello specchio acqueo antistante la concessione risultano presenti ostacoli (opere di difesa della costa, barriere frangiflutti, pennelli, ecc.) che impediscono ovvero rendono difficoltosa la visuale del tratto di mare riservato alla balneazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Postazione di salvataggio ubicata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia (torretta).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>L'assistente bagnanti:</b>		
staziona presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ha con sé, ed in corso di validità, il brevetto che lo abilita;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
indossa una maglietta/canotta di colore rosso recante la scritta, di colore bianco, "SERVIZIO DI SALVATAGGIO";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
è dotato di fischietto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Presenza delle dotazioni previste per il salvataggio</b>		
Binocolo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
un paio di pinne (dotazione individuale);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
maschera e snorkel;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
galleggiante di soccorso;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
casco di sicurezza (tipo rafting);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
giubbotto di salvataggio tipo lifejacket;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
natante di colore rosso o arancione idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco "SALVATAGGIO" ed equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto o sagola galleggiante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso) e montato su rullo fissato saldamente al terreno.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Per il servizio di salvataggio lo stabilimento si avvale anche di una moto d'acqua e/o di una tavola da "stand up paddle" Rescue o similari.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risulta predisposto il cartello riportante la dicitura "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO" da esporre, unitamente alla bandiera rossa, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione ed in caso di temporanea assenza o allontanamento improvviso e/o imprevisto dell'assistente bagnante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lo stabilimento balneare è dotato di piscina.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di almeno un assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchio d'acqua superiore a 400 mq.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nel caso di piscina chiusa alla fruizione, l'accesso risulta precluso mediante l'impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di corridoio di lancio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comunicazione dell'avvenuta installazione alla Capitaneria di Porto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Posizionato nei limiti laterali della concessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avente le seguenti caratteristiche:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
profondità di almeno 300 metri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
larghezza alla battigia: da 10 a 15 metri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
larghezza a 300 metri: da 15 a 20 metri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 metri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
presenza di cartelli recanti la dicitura: "DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**NOTE:**

La presente lista, da utilizzare unicamente quale linea guida per i concessionari di stabilimenti balneari ai fini dell'autocontrollo, non esime dall'osservanza delle ulteriori leggi, regolamenti ed in genere, delle vigenti disposizioni sulle singole materie;

Tutta la documentazione relativa alla concessione demaniale marittima (titolo concessorio, eventuale autorizzazione ex art. 45 bis C.N. nonché le planimetrie aggiornate dello stato dei luoghi, ecc.), dovrà essere conservata presso lo stabilimento balneare ed esibirla in caso di richiesta da parte degli organi accertatori.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

il concessionario

\_\_\_\_\_



All' Ufficio Circondariale Marittimo  
Guardia Costiera  
di Pantelleria

Telefono 0923/811027  
email: [ucpantelleria@mit.gov.it](mailto:ucpantelleria@mit.gov.it)  
pec: [cp-pantelleria@pec.gov.it](mailto:cp-pantelleria@pec.gov.it)

<b>SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI</b> <i>* da trasmettere entro 24 ore dall'evento</i>		
Data evento ___/___/___ ora evento ___:___ Stabilimento Balneare _____ Spiaggia libera _____ Comune _____ Via/P.zza _____ Tipo evento _____ eventuale mezzo di soccorso impiegato (pattino/ moto d'acqua, ecc.) _____		
Luogo intervento: <input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Scogliera <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia mt. _____		
Condizioni meteo: <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento		
Stato del mare: <input type="checkbox"/> Calmo <input type="checkbox"/> Poco mosso <input type="checkbox"/> Mosso <input type="checkbox"/> Agitato		
Vento: <input type="checkbox"/> Assente <input type="checkbox"/> Debole <input type="checkbox"/> Forte	<input type="checkbox"/> Bandiera bianca issata	<input type="checkbox"/> Bandiera rossa issata
<b>DATI ASSISTITO</b>	<b>INIZIALI COGNOME</b>	<b>INIZIALI NOME</b>
Residenza _____ _____ Nazionalità _____ Cosciente al momento del soccorso <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 5px;"></div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin: 5px;"></div> </div>
Organizzazione di soccorso allertata per intervenire all'evento	<input type="checkbox"/> Guardia Costiera <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Altro _____	<input type="checkbox"/> Altre persone intervenute _____ _____
Azioni intraprese e particolari da segnalare _____ _____ _____		
Nome per esteso e firma degli assistenti bagnanti intervenuti	_____ _____ _____	